SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

06A05125

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2006, n. **204.**

Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612, concernente il regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1208, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Considerato che la citata legge 18 ottobre 1942, n. 1460, disciplina in particolare la costituzione, la competenza, la composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, concernente la modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visti gli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, comma 2-*septies*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'articolo 12 concernente la dotazione organica del Ministero;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 2005, relativo all'individuazione del numero delle unità dirigenziali di livello non generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fissato in ventisei unità;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

Ritenuto che in base alle riportate disposizioni normative e, in particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-*septies*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, si deve procedere con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatorio del Governo ed organo di consulenza facoltativo per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2006;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito, altresì, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito denominato: «Consiglio superiore», è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e svolge attività di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio superiore è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2.

Competenze

1. Il Consiglio superiore, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri:

a) di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica, onde garantire l'interoperabilità delle tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto;

b) di carattere facoltativo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori pubblici, sui progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle disposizioni vigenti sulle costruzioni ed infrastrutture strategiche, sui progetti delle altre amministrazioni pubbliche. Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio superiore è espresso sui progetti preliminari. Ai pareri di carattere facoltativo si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

c) su ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme vigenti.

2. Il Consiglio superiore esprime, altresì, obbligatoriamente parere:

a) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I (attività edilizia) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi citate alle lettere *a)* e *b)*.

3. Il Consiglio superiore sulla base della legislazione vigente, attraverso il Servizio tecnico centrale, cura la predisposizione delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale; esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell'attività normativa, nazionale ed in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1, resistenza meccanica e stabilità, di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; esercita, inoltre, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. Ai fini dell'esercizio delle predette funzioni il Consiglio superiore assicura l'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione della citata direttiva 89/106/CEE, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.

4. Il Consiglio superiore esprime, altresì, parere sulle questioni comunque pertinenti le materie di cui all'articolo 1, comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, da presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici, dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dalle altre autorità indipendenti e può redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore altresì può svolgere specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in particolare svolge attività di consulenza per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l'Autorità ritiene di richiedere il parere del Consiglio superiore. L'attività di consulenza si attua, su richiesta del Presidente dell'Autorità, anche a mezzo di referti all'Autorità o mediante istruttorie congiunte tra gli uffici del Consiglio superiore e dell'Autorità, secondo direttive concordate tra il presidente del Consiglio superiore e il Presidente dell'Autorità, ovvero mediante audizioni presso l'Autorità del Presidente del Consiglio superiore o di una delegazione del Consiglio stesso, nominata dal Comitato di presidenza e coordinata dal presidente della sezione competente per materia.

6. Il Consiglio superiore predispone annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell'attività svolta, nonché delle principali tematiche emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria.

Art. 3.

Composizione

1. Il Consiglio superiore è costituito dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario generale, dai componenti effettivi indicati al comma 3 e, in ragione del loro ufficio, dai componenti di diritto di cui al comma 4, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.

2. Le funzioni di direttore del Servizio tecnico centrale sono attribuite a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio superiore.

3. I componenti effettivi del Consiglio superiore sono:

a) in numero non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con funzione di consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui all'articolo 2 tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore, su indicazione del Presidente;

b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato;

c) diciannove dirigenti, di cui diciassette con funzioni di dirigente di uffici dirigenziali generali in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali quattro appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, per le politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, e un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, nonché due ufficiali generali o gradi corrispondenti appartenenti al Ministero della difesa;

d) sei rappresentanti, di cui cinque designati dalla Conferenza unificata ed uno designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, scelti tra soggetti in possesso di specifiche qualità tecniche, corrispondenti alla importanza ed alla delicatezza delle funzioni del Consiglio superiore;

e) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;

f) diciotto esperti scelti fra docenti universitari ordinari di chiara ed acclarata competenza nelle materie rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 2, nonché in materie economiche, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.

4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore, in ragione del loro ufficio:

a) i Capi Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) il direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

c) i direttori di settore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) il Capo Dipartimento della protezione civile;

e) il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

f) il dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) il direttore dell'Agenzia del territorio;

h) il direttore dell'Agenzia del demanio;

i) il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;

l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina;

m) il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali;

n) il direttore generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali;

o) il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali;

p) il direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali;

q) il direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

r) il direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

s) il direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

t) il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po.

5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore, un rappresentante del comune e della provincia in cui l'opera è localizzata, nonché un rappresentante della regione o provincia autonoma territorialmente competente.

6. I componenti effettivi del Consiglio superiore di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, durano in

carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare.

7. I componenti del Consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.

Art. 4.

Assemblea generale

1. L'assemblea generale è costituita dal Presidente e dai componenti indicati al comma 1 dell'articolo 3, nonché da eventuali esperti scelti dal Presidente in numero non superiore a quaranta. Gli esperti partecipano all'assemblea senza diritto di voto e a titolo gratuito. L'assemblea generale si esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal presidente del Consiglio superiore.

2. I compiti dell'assemblea generale sono quelli di cui all'articolo 2 che, in ragione della loro rilevanza ed interdisciplinarietà, il Presidente assegna all'esame dell'assemblea.

Art. 5.

Compiti del Presidente

1. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'assemblea generale;

b) assegna gli affari all'assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;

c) assegna gli affari alle sezioni;

d) programma le sedute dell'assemblea generale;

e) assegna i componenti, interni e non, ed il personale delle sezioni;

f) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l'attività del Consiglio superiore nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalità istituzionali dell'attività svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, nonché della adeguatezza della struttura;

g) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e linee guida a carattere normativo, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale;

h) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all'articolo 9;

i) delibera, sentito il Comitato di presidenza, su ogni altra materia o questione connesse all'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore.

2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un presidente di sezione, individuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.

3. La Conferenza dei Capi del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è integrata con il Presidente del Consiglio superiore.

Art. 6.

Sezioni

1. Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco che segue, è definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie è di seguito indicato:

a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;

b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;

c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;

d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;

e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed informatiche;

f) assetto del territorio, questioni ambientali;

g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.

2. I presidenti di sezione:

a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;

b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;

c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto e a titolo gratuito.

3. Il Presidente del Consiglio superiore, su richiesta del presidente della sezione incaricata dell'affare o di almeno la metà dei componenti effettivi della sezione i quali abbiano partecipato alla deliberazione, può disporre l'esame od il riesame della questione da parte dell'assemblea generale.

4. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore è costituito un comitato speciale composto da un presidente di sezione e da non più di

cinque componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore. Il presidente del comitato speciale può disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto a voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso è sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore.

Art. 7.

Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale e dal Segretario generale.

2. Il Comitato di presidenza è convocato dal Presidente, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e per l'esame di argomenti di particolare rilevanza e su ogni questione che il presidente intenda sottoporre allo stesso.

Art. 8.

Compiti del Segretario generale

1. Il Segretario generale:

a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

b) provvede alla gestione degli uffici a servizio del Consiglio superiore e del relativo personale;

c) provvede all'attività amministrativa e contabile della struttura;

d) adotta i criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto;

e) individua le prestazioni da effettuarsi dal Servizio tecnico centrale e le relative tariffe.

2. La funzione di Segretario generale è attribuita dal Presidente del Consiglio superiore nell'ambito dei dirigenti di seconda fascia destinati al Consiglio superiore.

Art. 9.

Servizio tecnico centrale

1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore e svolge le seguenti funzioni istruttorie e di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Consiglio superiore, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti finali relativi a:

a) studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle opere, predisposizione delle norme tecniche, le linee guida e gli studi tecnici di carattere generale e normativo, nonché di ricerca sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti, di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumità e sicurezza delle costruzioni, ed assolve a tutti i connessi obblighi di legge;

b) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione della direttiva 89/106/CEE, come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, e di altre disposizioni comunitarie o nazionali;

c) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

d) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 52 e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

e) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;

f) abilitazione dei laboratori di prova dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, nonché in situ di cui al comma 2 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

g) abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;

h) abilitazione e vigilanza degli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314;

i) vigilanza sul mercato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, limitatamente ai prodotti strutturali per i quali è prevalente il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui alla direttiva 89/106/CEE;

l) accreditamento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189.

2. Il Servizio tecnico centrale svolge, inoltre, l'attività richiesta dagli uffici operativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di amministrazioni pubbliche, nell'ambito della gestione delle opere di interesse pubblico.

3. Per l'espletamento delle proprie attività, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale può affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, purché di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attività di particolare complessità e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione.

4. Il Servizio tecnico centrale è articolato in non più di cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore.

Art. 10.

Dotazione organica

1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

Autonomia gestionale

1. Il Consiglio superiore costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le risorse assegnate al Consiglio superiore sono costituite:

a) dagli stanziamenti di cui al comma 2;

b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le risorse di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, sono versate in apposita unità previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unità previsionale di base di cui al comma 2.

5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è fissata una indennità per i membri effettivi del Consiglio estranei alla pubblica amministrazione.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524;

c) la legge 29 novembre 1957, n. 1208.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta assegnato al Consiglio superiore stesso.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di natura non regolamentare, provvede ad adottare la norma per l'ordinamento interno del Consiglio superiore. Contestualmente è abrogato il regolamento di cui al regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612.

4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Servizio tecnico centrale ed alla definizione dei relativi compiti di cui articolo 9, comma 1.

5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 309

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 4-*bis.* — L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 (Regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1923, n. 183.

— La legge 18 ottobre 1942, n. 1460 (Organi consultivi in materia di opere pubbliche), come modificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1208 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1957, n. 319), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1942, n. 304.

— Il testo dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 6 *(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).* — 1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. Sostituisce l'art. 8 legge 18 ottobre 1942, n. 1460.

3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

5-*bis.* Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

5-*ter.* Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.».

— Il testo dell'art. 7, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario), è il seguente:

«3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.

— Il testo degli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 9 *(Riordino di strutture).* — 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.».

«Art. 96 *(Riordino di strutture)*. — 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;

d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;

e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;

f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2002, n. 158.

— Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2003, n. 149.

— Il testo degli articoli 41, 42 e 43, comma 2-*septies* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e il seguente:

«Art. 41 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

«Art. 42 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».

«2-*septies*. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) alla riorganizzazione del Ministero;

b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.».

— Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 (Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2004, n. 174), è il seguente:

«Art. 12 *(Dotazione organica)*. — 1. La dotazione organica del Ministero è individuata nell'allegata tabella *A* che forma parte integrante del presente regolamento.

2. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella *A* di cui al comma 1. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'àmbito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.».

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 2002, n. 199, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 2005, n. 221, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 5 *(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale)*. — 1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e)*, l'àmbito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione.

5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.».

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.

— Per il testo dell'art. 6, comma 5-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.

— La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1971, n. 321.

— La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 1974, n. 76.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

— La direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. dell'11 febbraio 1989, n. L 40 (entrata in vigore il 27 dicembre 1988).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1993, n. 170. Atto di recepimento della direttiva 89/106/CEE.

— La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 21 luglio 1998, n. L 204 (entrata in vigore il 10 agosto 1998).

— Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1986, n. 151. (Atto di recepimento della direttiva 83/189/CEE e della direttiva 98/34/CE), è il seguente:

«Art. 4 *(Organismi italiani di normalizzazione)*. — 1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, è comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge è esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.».

«Art. 5 *(Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche)*. — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunità europea, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.

1-*bis*. Se la Commissione europea o gli organismi europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le procedure definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto compreso nel programma annuale di normalizzazione degli organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.

1-*ter*. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di una norma europea per la quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato con un termine determinato, gli organismi italiani di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel settore in questione non pubblicano una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme ad una norma europea già esistente.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* non si applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica o una norma relativa a determinati prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione.

1-*quinquies*. Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1-*quater*, ovvero in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* o 1-*ter* non può essere assunta come riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione.

2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunità europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2-*bis*. I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della presente legge, nonché ogni modifica importante degli stessi che ne altera la portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende più rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, si può omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita, indicando un semplice riferimento alla norma stessa.

Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente:

a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria la sua adozione;

b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista;

c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge;

d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale testo è stato già trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti è sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni;

e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano.

2-*ter*. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-*bis* sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia.

2-*quater*. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2-*bis* sono effettuati, subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia.

2-*quinquies*. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche, completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti previsti dall'art. 9-*bis*.

2-*sexies*. Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un riferimento alla direttiva 98/34/CE.

3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea.

4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, può essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee in conformità al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione è espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE. Della comunicazione è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso è comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i princìpi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/1993 ove si tratti di una sostanza già esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — *(Omissis)*.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

(Omissis).

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

(Omissis).

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare

e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

(Omissis).».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è il seguente:

«Art. 2 *(Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti)*. — 1. È istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonché al coordinamento delle attività di rispettiva competenza.

3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.

4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto.».

Note all'art. 9:

— Per la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e per la legge n. 1086 del 1971 si vedano le note all'art. 2.

— Il testo degli articoli 52, comma 1, 59, comma 2 e 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è il seguente:

«Art. 52 (L) *(Tipo di strutture e norme tecniche)*. (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1). — 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.».

«2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.».

«Art. 60 (L) *(Emanazione di norme tecniche)*. (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21). — 1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.».

— Il testo dell'art. 9, comma 3 e dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, è il seguente:

«3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato *A* (resistenza meccanica e stabilità).».

«Art. 11 *(Vigilanza)*. — 1. Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dei lavori pubblici.

2. A tal fine è consentito alle persone incaricate:

a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

3. I prodotti, che risultino non muniti della marcatura CE, o dell'attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o istallati in edifici.

4. La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non commerciabilità dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei prodotti, nonché al costruttore; in tal caso, l'importo del costo della verifica o del controllo è maggiorato dal 50 per cento.

5. Ove si constati che prodotti, anche se muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all'art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro.

6. Il provvedimento di cui al comma 5, è comunicato entro dieci giorni alla commissione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6-*bis*. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-*ter*:

a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente;

b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio.

6-*ter*. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a) al mancato rispetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni;

b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;

c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato *A* (resistenza meccanica e stabilità) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1999, n. 214, è il seguente:

«2. Sulla base della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, anche altri organismi, su loro domanda, possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di conformità per i cementi di cui all'art. 1.».

— Il testo dell'art. 28, comma 4, del citato decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, è il seguente:

«4. Ferme restando le competenze del Ministero per le attività produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è il seguente:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e dei controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Il testo dell'art. 7, commi 5 e 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 7 *(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)*. *(Omissis)*.

5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

(Omissis).

9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

(Omissis).».

Note all'art. 12:

— Il titolo I, capo I e II, titolo III e IV della citata legge n. 1460 del 1942 contenente gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 abrogati dal presente decreto recano:

«TITOLO I - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Capo I - COMPETENZA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Capo II - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE».

«TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA CONSULTIVA».

«TITOLO IV - SERVIZIO TECNICO CENTRALE».

— La legge 20 aprile 1952, n. 524 (Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1952, n. 122.

— La legge 29 novembre 1957, n. 1208, abrogata dal presente decreto, recava: «Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici».

Nota all'art. 13:

— Per il regio decreto n. 1612 del 1923, si vedano le note alle premesse.

06G0221

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2006.

Proroga dello stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con il quale è stato, da ultimo, prorogato lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Lazio;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Considerato che la situazione di emergenza ancora persiste nel settore dei rifiuti urbani, nonché in quello connesso dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, e nella gestione delle attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione;

Ritenuto che si rende necessario assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione posti in essere dal presidente della regione Lazio - Commissario delegato, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° giugno 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05239

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2006.

Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con il quale è stato, da ultimo, prorogato lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ed in quello delle bonifiche della regione Campania;

Considerato che la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria al fine di consentire il completamento degli interventi in corso e la individuazione dei nuovi soggetti affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti;

Considerato altresì il perdurare della gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, anche in relazione alle conseguenze di natura igienico-sanitaria;

Tenuto conto che con ordinanza n. 77 del 2006 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania è stato approvato l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti, che ha rinviato ad apposita normativa di dettaglio da adottarsi a livello regionale, la disciplina dei compiti spettanti agli enti d'ambito, per cui si rende necessario un ulteriore e congruo termine per consentire il regolare trasferimento delle competenze spettanti agli enti ordinariamente preposti;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Campania di cui alla nota del 12 maggio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º giugno 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2006

Il Presidente: Prodi

06A05240

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º giugno 2006.

Proroga dello stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza in atto nel territorio della regione Puglia è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Commissario delegato-presidente della regione Puglia del 22 maggio 2006 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza, stante la necessità di completare tutti gli interventi ancora in atto;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º giugno 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, con la limitazione di cui in premessa degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2006

Il Presidente: Prodi

06A05241

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio dell'isola di Giava, nella Repubblica Indonesiana, il 27 maggio 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il 27 maggio 2006 un violentissimo evento sismico ha colpito il territorio dell'isola indonesiana di Giava, determinando la morte di migliaia di persone ed il ferimento di altrettante, nonché la distruzione di alloggi ed edifici che ha causato lo sfollamento di decine di migliaia di persone rimaste senza tetto;

Considerato che le scosse sismiche hanno provocato una crescente attività del vulcano Merapi, situato a pochi chilometri dall'epicentro del sisma, con colate di lava ed emissione di nubi incandescenti;

Tenuto conto che la situazione, derivante dal predetto evento sismico è caratterizzata da una continua evoluzione connessa all'espletamento delle attività di soccorso, sicché perdura l'ineludibile esigenza di assicurare una continua azione di assistenza volta a contribuire alla realizzazione di iniziative per la salvaguardia delle vite umane;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario, sicché si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° giugno 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio dell'isola di Giava, nella Repubblica indonesiana, il 27 maggio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05242

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2006.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione Emilia-Romagna del 15 maggio 2006 nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i lavori e gli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario, anche tenendo conto che l'ultima integrazione del piano degli interventi urgenti e di messa in sicurezza dei territori colpiti è stato approvato il 27 aprile 2006;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in mate-

ria di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° giugno 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 maggio 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05243

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2006.

Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006, di proroga fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza sopra richiamato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006, di nomina a Commissario delegato del prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero e di individuazione del dott. Emilio Pascale sub-commissario di cui al combinato disposto degli articoli 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Vista la nota del Commissario delegato prot. 5634 del 3 maggio 2006 nella quale, fra l'altro, si comunica che il dott. Pascale in relazione all'incarico conferito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha ottenuto le prescritte autorizzazioni;

Considerato che nella predetta nota il Commissario delegato provvede ad individuare la vice-prefetto dott.ssa Giuliana Perrotta, in relazione ai peculiari requisiti professionali posseduti, quale persona idonea a rivestire l'incarico di sub-commissario;

Vista la nota del Commissario delegato prot. 5814, del 5 maggio 2006 nella quale, in ordine ai molteplici e complessi adempimenti necessari per fronteggiare l'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, si chiede di disporre la proroga della durata del detto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Calabria è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in

materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º giugno 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria è prorogata fino al 31 gennaio 2007. La vice-prefetto - dott.ssa Giuliana Perrotta subentra al dott. Emilio Pascale, e svolge le funzioni di sub-commissario di cui al combinato disposto degli articoli 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05244

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 marzo 2006.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Ravenna. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Bologna in data 9 febbraio 2006 dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Ravenna, nel giorno 7 febbraio 2006, a causa di intrusione di persone estranee nei locail dell'ufficio;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Ravenna, nel giorno 7 febbraio 2006, a causa di intrusione di persone estranee nei locali dell'ufficio, i termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2006

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A05196

DECRETO 31 marzo 2006.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Misilmeri. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Palermo in data 1º dicembre 2005 dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Misilmeri, nel giorno 12 novembre 2005, a causa di disinfestazione dei locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Misilmeri, nel giorno 12 novembre 2005, a causa di disinfestazione dei locali, i termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2006

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A05197

DECRETO 31 marzo 2006.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Modena. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Bologna in data 21 febbraio 2006 dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Modena, nel periodo compreso dal 18 gennaio 2006 al 17 febbraio 2006, a causa delle operazioni di trasloco nella nuova sede;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Modena, nel periodo compreso dal 18 gennaio 2006 al 17 febbraio 2006, a causa delle operazioni di trasloco nella nuova sede, i termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso il detto Ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2006

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A05198

DECRETO 29 aprile 2006.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte di appello di Genova. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Genova in data 8 febbraio 2006 dalla quale risulta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte di appello di Genova nella giornata del 27 gennaio 2006 per proibitive condizioni metereologiche;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte di appello di Genova, nella giornata del 27 gennaio 2006, per proibitive condizioni metereologiche, i termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso il detto Ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 aprile 2006

Il Ministro: CASTELLI

06A05199

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 marzo 2006.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di recepimento della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto, ed in particolare gli articoli 7 e 21;

Ritenuto di dover determinare le tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero delle attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato 1 del presente decreto.

2. Gli organismi già autorizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, all'entrata in vigore del presente decreto debbono versare la somma dovuta di cui all'allegato 1, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

le amministrazioni che effettuano la prestazione;

l'imputazione della somma per il 50% al capo 18° capitolo d'entrata 3600 del Ministero delle attività produttive;

l'imputazione della somma per il restante 50% al capo 15° capitolo d'entrata 3570 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive di concerto con il competente servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iniziano le attività di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, nonché per l'effettuazione dei controlli sul mercato dei prodotti soggetti alla marcatura CE, nonché al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e al fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.

Art. 5.

Trattamento economico di missione

1. Al personale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.

Modalità di acquisizione dei prodotti sul mercato

1. L'acquisizione dei prodotti o campioni nell'ambito dell'attività di cui al presente decreto avviene a titolo gratuito ai sensi dell'art. 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 marzo 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 62

ALLEGATO 1

IMPORTI

Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo da versare contestualmente alla presentazione della domanda	euro 7.854,30
Importo dovuto da versare annualmente per la verifica periodica (vigilanza) per i quattro anni successivi all'anno di riconoscimento, salvo adeguamento delle tariffe	euro 1.106,00

06A05182

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Francesco società cooperativa per azioni - società cooperativa», in Novara, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Francesco società cooperativa per azioni - società cooperativa», con sede in Novara (codice fiscale n. 01177160031), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Gianpaolo Rizzo, nato a Piaggine (Salerno) il 6 luglio 1965, con studio in Firenze, via Ricasoli n. 32;

avv. Alberto Ranocchiaro, nato a Pescara il 19 maggio 1967, con studio in Pescara, via Chieti n. 6;

dott. Giuseppe Vocale, nato a Torino il 1° dicembre 1962, con studio in Torino, via Pinerolo n. 45,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05214

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Valmon - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l.», in Poirino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Valmon - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l.», con sede in Poirino (Torino), (codice fiscale n. 05189240012), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lorenzo Calcia, nato a Torino il 19 luglio 1971, con studio in Torino, corso Matteotti, 0, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05212

DECRETO 15 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Zolotkova, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante: «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Maria Zolotkova, cittadina russa, nata a Kostroma il 28 luglio 1959, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Maria Zolotkova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 24 febbraio 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale (esame orale) sono di competenza della provincia di Roma che con nota n. 59493 del 15 maggio 2006 ha indicato i contenuti della stessa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Maria Zolotkova possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Roma in data 31 ottobre 2001 e con scadenza a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maria Zolotkova, cittadina russa, nata a Kostroma il 28 luglio 1959, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Maria Zolotkova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Maria Zolotkova, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Maria Zolotkova risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate:

cultura storico-artistica generale:

conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo speci-

fico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione:

conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali. Nozioni di statistica demografica. Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

06A05105

DECRETO 15 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Olga Pshenichnikova, di titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica dell'Uzbekistan, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante: «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Olga Pshenichnikova, cittadina uzbeka, nata a Tashkent il 30 ottobre 1975, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «Certificate of Tourist Guide» acquisito nella Repubblica dell'Uzbekistan, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo, inglese e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Olga Pshenichnikova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 30 settembre 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale (esame orale) sono di competenza della provincia di Roma che con nota n. 49583 del 19 aprile 2006 ha indicato i contenuti della stessa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Olga Pshenichnikova possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla questura di Roma in data 13 ottobre 2004 e valido fino al 13 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Olga Pshenichnikova, cittadina uzbeka, nata a Tashkent il 30 ottobre 1975, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Olga Pshenichnikova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo, inglese e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Olga Pshenichnikova, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Olga Pshenichnikova risulta essere un «professionista» già qualificato nella Repubblica dell'Uzbekistan e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo, inglese e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate:

cultura storico-artistica generale:

conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione:

conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali. Nozioni di statistica demografica. Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

06A05106

DECRETO 15 maggio 2006.

Elenco riepilogativo di norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE, relativa ai prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CE;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, che prevede la pubblicazione nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione;

Visto il decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive in data 12 luglio 2005, con il quale è stato pubblicato l'elenco riepilogativo di titoli e riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee, concernenti l'attuazione dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 14 dicembre 2005;

Considerata la necessità, per la più ampia e agevole consultazione nonché per gli intervenuti aggiornamenti, di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco riepilogativo dei titoli e riferimenti delle norme europee armonizzate;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco riepilogativo delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione, pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 319 del 14 dicembre 2005.

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei riferimenti e dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, nonché le date di entrata in vigore delle norme armonizzate e della fine del periodo di coesistenza delle disposizioni legislative nazionali preesistenti.

3 Il decreto del 12 luglio 2005 richiamato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

Il direttore generale: GOTI

ALLEGATO I

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 40-5:2002	Pali per illuminazione pubblica - Parte 5: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio	01/02/2003	01/02/2005	UNI EN 40-5:2003
EN 40-6:2002	Pali per illuminazione pubblica - Parte 6: Requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio	01/02/2003	01/02/2005	UNI EN 40-6:2004
EN 40-7:2002	Pali per illuminazione pubblica - Parte 7: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati	01/10/2003	01/10/2004	In pubblicazione
EN 54-3:2001 EN 54-3:2001/A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio	- 01/04/2003	30/06/2005	UNI EN 54-3:2002
EN 54-4:1997 EN 54-4:1997/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione	- 01/10/2003	31/12/2005	UNI EN 54-4:2003
EN 54-5:2000 EN 54-5:2000/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi	- 01/04/2003	30/06/2005	UNI EN 54-5:2003
EN 54-7:2000 EN 54-7:2000/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione	- 01/04/2003	30/06/2005	UNI EN 54-7:2003
EN 54-12:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso	01/10/2003	31/12/2005	UNI EN 54-12:2003
EN 179:1997 EN 179:1997/ A1:2001	Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova	- 01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 179:2002
EN 197-1:2000 EN 197-1:2000/A1:2004	Cemento- Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni	01/04/2001 01/02/2005	01/04/2002 01/02/2006	UNI EN 197-1:2006
EN 197-4:2004	Cemento - Parte 4: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi d'altoforno con bassa resistenza iniziale	01/02/2005	01/02/2006	UNI EN 197-4:2005

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 295-10:2005	Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami - Parte 10: Requisiti di prestazione	01/01/2006	01/01/2007	UNI EN 295-10:2005
EN 413-1:2004	Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 413-1:2004
EN 438-7:2005	Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati) - Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti	01/11/2005	01/11/2006	UNI EN 438-7:2005
EN 442-1:1995 EN 442-1:1995/ A1:2003	Radiatori e convettori - Parte 1: Specifiche tecniche e requisiti	- 01/12/2004	 01/12/2005	UNI EN 442-1:2004
EN 450-1:2005	Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformità	01/01/2006	01/01/2007	UNI EN 450-1:2005
EN 459-1:2001	Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità	01/08/2002	01/08/2003	UNI EN 459-1:2002
EN 490:2004	Tegole di calcestruzzo e relativi accessori per coperture e rivestimenti murari - Specifiche di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 490:2005
EN 492:2004 EN 492:2004/A1:2005	Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori - Specifica di prodotto e metodi di prova	01/01/2006 01/01/2006	01/01/2007 01/01/2007	UNI EN 492:2005 In pubblicazione
EN 494:2004 EN 494:2004/A1:2005	Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori - Specifica di prodotto e metodi di prova	01/01/2006 01/01/2006	01/01/2007 01/01/2007	UNI EN 494:2005 In pubblicazione
EN 520:2004	Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/09/2005	01/09/2007	UNI EN 520:2005
EN 523:2003	Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - Terminologia, prescrizioni, controllo della qualità	01/06/04	01/06/2005	UNI EN 523:2005
EN 572-9:2004	Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico - Parte 9: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 572-9:2005
EN 588-2:2001	Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico - Parte 2: Pozzetti e camere di ispezione	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 588-2:2003
EN 671-1:2001	Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni semirigide	01/02/2002	01/04/2004	UNI EN 671-1:2003
EN 671-2:2001	Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili	01/02/2002	01/04/2004	UNI EN 671-2:2003

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 681-1:1996	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 1: Gomma vulcanizzata	-		
EN 681-1:1996/ A1:1998		-		UNI EN 681-1:2004
EN 681-1:1996/ A2:2002		01/01/2003	01/01/2004	
EN 681-2:2000	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 2: Elastomeri termoplastici	-		UNI EN 681-2:2005
EN 681-2:2000/A1:2002		01/01/2003	01/01/2004	
EN 681-3:2000	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 3: Materiali cellulari di gomma vulcanizzata	-		UNI EN 681-3:2005
EN 681-3:2000/ A1:2002		01/01/2003	01/01/2004	
EN 681-4:2000	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 4: Elementi di tenuta di poliuretano colato	-		UNI EN 681-4:2005
EN 681-4:2000/ A1:2002		01/01/2003	01/01/2004	
EN 682:2002	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali elastomerici utilizzati in tubi e raccordi per il trasporto di gas e idrocarburi fluidi	01/10/2002	01/12/2003	UNI EN 682:2002
EN 771-1:2003	Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio	01/12/2004	01/04/2006	UNI EN 771-1:2005
EN 771-1:2003/A1:2005		01/04/2005	01/04/2006	
EN 771-2:2003	Specifica per elementi per muratura - Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio	01/12/2004	01/04/2006	UNI EN 771-2:2005
EN 771-2:2003/ A1:2005		01/04/2005	01/04/2006	
EN 771-3:2003	Specifica per elementi per muratura - Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri)	01/12/2004	01/04/2006	UNI EN 771-3:2005
EN 771-3:2003/ A1:2005		01/04/2005	01/04/2006	

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 771-4:2003	Specifica per elementi per muratura - Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato	01/12/2004	01/04/2006	UNI EN 771-4:2005
EN 771-4:2003/A1:2005		01/04/2005	01/04/2006	
EN 771-5:2003	Specifica per elementi per muratura - Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata	01/03/2005	01/04/2006	UNI EN 771-5:2005
EN 771-5:2003/A1:2005		01/04/2005	01/04/2006	
EN 845-1:2003	Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 1: Connettori trasversali, incatenamenti orizzontali, ganci e mensole di sostegno	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 845-1:2004
EN 845-2:2003	Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 2: Architravi	01/02/2004	01/04/2006	UNI EN 845-2:2004
EN 845-3:2003	Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 3: Armatura di acciaio per giunti orizzontali	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 845-3:2004
EN 858-1:2002	Impianti di separazione per liquidi leggeri (per esempio benzina e petrolio) - Parte 1: Principi di progettazione, prestazione e prove sul prodotto, marcatura e controllo qualità	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 858-1:2005
EN 858-1:2002/A1:2004		01/09/2005	01/09/2006	
EN 934-2:2001	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione – Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	01/05/2002	01/05/2003	UNI EN 934-2:2002
EN 934-2:2001/A1:2004		01/07/2005	01/07/2005	In pubblicazione
EN 934-3:2003	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per malte per opere murarie - Parte 3: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 934-3:2004
EN 934-3:2003/AC:2005				In pubblicazione
EN 934-4:2001	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 4: Additivi per malta per cavi di precompressione - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	01/05/2002	01/05/2003	UNI EN 934-4:2002
EN 997:2003	Apparecchi sanitari - Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato	01/12/2004	01/12/2006	UNI EN 997:2004
EN 998-1:2003	Specifiche per malte per opere murarie - Parte 1: Malte per intonaci	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 998-1:2004
EN 998-2:2003	Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 998-2:2004
EN 1096-4:2004	Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Parte 4: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1096-4:2005

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 1123-1:1999	Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque reflue – Parte 1: Requisiti, prove e controllo qualità	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 1123-1:2005
EN 1123-1:1999/A1:2004		01/06/2005	01/06/2006	
EN 1124-1:1999	Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque reflue - Parte 1: Requisiti, prove e controllo di qualità	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 1124-1:2005
EN 1124-1:1999/A1:2004		01/06/2005	01/06/2006	
EN 1125:1997	Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova	-		UNI EN 1125:2002
EN 1125:1997/ A1:2001		01/04/2002	01/04/2003	
EN 1125:1997/ A1:2001/AC:2002				
EN 1154:1996	Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova	-		UNI EN 1154:2003
EN 1154:1996/ A1:2002		01/10/2003	01/10/2004	
EN 1155:1997	Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova	-		UNI EN 1155:2003
EN 1155:1997/ A1:2002		01/10/2003	01/10/2004	
EN 1158:1997	Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova	-		UNI EN 1158:2003
EN 1158:1997/ A1:2002		01/10/2003	01/10/2004	
EN 1168:2005	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre alveolari	01/03/2006	01/03/2008	UNI EN 1168:2005
EN 1279-5:2005	Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 5: Valutazione della conformità	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 1279-5:2005
EN 1304:2005	Tegole di laterizio e relativi accessori - Definizioni e specifiche di prodotto	01/02/2006	01/02/2007	UNI EN 1304:2005
EN 1337-3:2005	Appoggi strutturali - Parte 3: Appoggi elastomerici	01/01/2006	01/01/2007	UNI EN 1337-3:2005
EN 1337-4:2004	Appoggi strutturali - Parte 4: Appoggi a rullo	01/02/2005	01/02/2006	UNI EN 1337-4:2004

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 1337-5:2004	Appoggi strutturali - Parte 5: Appoggi a disco elastomerico	01/01/2006	01/01/2007	UNI EN 1337-5:2005
EN 1337-6:2004	Appoggi strutturali - Parte 6: Appoggi a contatto lineare	01/02/2005	01/02/2006	UNI EN 1337-6:2004
EN 1337-7:2004	Appoggi strutturali - Parte 7: Appoggi sferici e cilindri di PTFE	01/12/2004	01/06/2005	UNI EN 1337-7:2004
EN 1338:2003	Masselli di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova	01/03/2004	01/03/2005	UNI EN 1338:2004
EN 1339:2003	Lastre di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova	01/03/2004	01/03/2005	UNI EN 1339:2005
EN 1340:2003	Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 1340:2004
EN 1341:2001	Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 1341:2003
EN 1342:2001	Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 1342:2003
EN 1343:2001	Cordoli di pietra naturale per pavimentazione esterne - Requisiti e metodi di prova	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 1343:2003
EN 1344:2002	Elementi per pavimentazione di laterizio - Requisiti e metodi di prova	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 1344:2003
EN 1423:1997 EN 1423:1997 /A1:2003	Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da postspruzzare - Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele	- 01/05/04	 01/05/2005	UNI EN 1423:2004
EN 1433:2002 EN 1433:2002/A1:2005	Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - Classificazione, requisiti di progettazione e di prova, marcatura e valutazione di conformità	01/08/2003 01/01/2006	01/08/2004 01/01/2006	UNI EN 1433:2004 In pubblicazione
EN 1457:1999 EN 1457:1999/ A1:2002	Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova	- 01/08/2003	 01/08/2004	UNI EN 1457:2004
EN 1463-1:1997 EN 1463-1:1997/ A1:2003	Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali	- 01/12/2004	 01/12/2006	UNI EN 1463-1:2004
EN 1469:2004	Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti - Requisiti	01/07/2005	01/07/2006	UNI EN 1469:2005

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 1504-2:2004	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1504-2:2005
EN 1504-4:2004	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 4: Incollaggio strutturale	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1504-4:2005
EN 1504-5:2004	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 5: Iniezione del calcestruzzo	01/10/2005	01/10/2006	UNI EN 1504-5:2005
EN 1520:2002	Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta	01/09/2003	01/09/2004	UNI EN 1520:2004
EN 1748-1-2:2004	Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetri borosilicati - Parte 1- 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1748-1-2:2005
EN 1748-2-2:2004	Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Parte 2-2: Vetro ceramica - Valutazione della conformità/Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1748-2-2:2005
EN 1825-1:2004	Separatori di grassi - Parte 1: Principi di progettazione, prestazione e prove, marcatura e controllo qualità	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1825-1:2005
EN 1856-1:2003	Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi di camini	01/04/2004	01/04/2005	UNI EN 1856-1:2005
EN 1856-2:2004	Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti interni e canali da fumo metallici	01/05/2005	01/05/2006	UNI EN 1856-2:2006
EN 1857:2003	Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo	01/05/04	01/05/2005	UNI EN 1857:2005
EN 1858:2003	Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo	01/05/04	01/05/2005	UNI EN 1858:2005
EN 1863-2:2004	Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1863-2:2005
EN 1916:2002	Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali	01/08/2003	23/11/2004	UNI EN 1916:2004
EN 1917:2002	Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, armato e rinforzato con fibre di acciaio	01/08/2003	23/11/2004	UNI EN 1917:2004
EN 1935:2002	Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova	01/12/2002	01/12/2003	UNI EN 1935:2004
EN 10025-1:2004	Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 10025-1:2005
EN 10080:2005	Acciaio per cemento armato - Acciaio saldabile per cemento armato - Generalità	01/09/2006	01/09/2007	UNI EN 10080:2005
EN 10224:2002 EN 10224:2002/A1:2005	Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi - Condizioni tecniche di fornitura	- 01/04/2006	 01/04/2007	UNI EN 10224:2006

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 10311:2005	Giunzioni per la connessione di tubi e raccordi di acciaio per il trasporto di acqua e altri liquidi acquosi	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 10311:2005
EN 10312:2002	Tubi saldati di acciaio inossidabile per il convogliamento di liquidi acquosi inclusa l'acqua per il consumo umano - Condizioni tecniche di fornitura	-		UNI EN 10312:2003
EN 10312:2002/A1:2005		01/04/2006	01/04/2007	In pubblicazione
EN 12004:2001	Adesivi per piastrelle - Definizioni e specifiche	-		UNI EN 12004:2003
EN 12004:2001/ A1:2002		01/04/2003	01/04/2004	
EN 12004:2001/ A1:2002/AC:2002				
EN 12050-1:2001	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 1: Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale	01/11/2001	01/11/2002	UNI EN 12050-1:2003
EN 12050-2:2000	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 2: Impianti di sollevamento per acque reflue prive di materiale fecale	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 12050-2:2002
EN 12050-3:2000	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 3: Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale ad applicazione limitata	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 12050-3:2001
EN 12050-4:2000	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 4: Valvole di non ritorno per acque reflue prive di materiale fecale e per acque reflue contenenti materiale fecale	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 12050-4:2001
EN 12057:2004	Prodotti di pietra naturale - Marmette modulari - Requisiti	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12057:2005
EN 12058:2004	Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale - Requisiti	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12058:2005
EN 12094-1:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo	01/02/2004	01/05/2006	UNI EN 12094-1:2004
EN 12094-2:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 2: Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo	01/02/2004	01/05/2006	UNI EN 12094-2:2004
EN 12094-3:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 3: Requisiti e metodi di prova per dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio	01/01/2004	01/09/2005	UNI EN 12094-3:2004
EN 12094-4:2004	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 4: Requisiti e metodi di prova per complesso valvola di scarica e rispettivi attuatori	01/05/2005	01/05/2006	UNI EN 12094-4:2004

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 12094-5:2000	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas – Parte 5: Requisiti e metodi di prova per valvole direzionali e loro attuatori per sistemi a CO_2 in alta e bassa pressione	01/10/2001	01/04/2004	UNI EN 12094-5:2004
EN 12094-6:2000	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 6: Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici di messa fuori servizio per sistemi a CO_2	01/10/2001	01/04/2004	UNI EN 12094-6:2003
EN 12094-7:2000	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 7: Requisiti e metodi di prova per ugelli per sistemi a CO_2	01/10/2001	01/04/2004	UNI EN 12094-7:2005
EN 12094-7:2000/A1:2005		01/11/2005	01/11/2006	
EN 12094-9:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 9: Requisiti e metodi di prova per rivelatori di incendio speciali	01/01/2004	01/09/2005	UNI EN 12094-9:2004
EN 12094-10:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 10: Requisiti e metodi di prova per manometri e pressostati	01/02/2004	01/05/2006	UNI EN 12094-10:2004
EN 12094-11:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 11: Requisiti e metodi di prova per dispositivi di pesatura meccanici	01/01/2004	01/09/2005	UNI EN 12094-11:2004
EN 12094-12:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 12: Requisiti e metodi di prova per dispositivi di allarme pneumatici	01/01/2004	01/09/2005	UNI EN 12094-12:2004
EN 12094-13:2001	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 13: Requisiti e metodi di prova per valvole di ritegno e valvole di non ritorno	01/01/2002	01/04/2004	UNI EN 12094-13:2002
EN 12101-2:2003	Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore	01/04/2004	01/09/2006	UNI EN 12101-2:2004
EN 12101-3:2002	Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore	01/04/2004	01/04/2005	UNI EN 12101-3:2004
EN 12101-3:2002/AC:2005				In pubblicazione
EN 12101-6:2005	Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit	01/04/2006	01/04/2007	UNI EN 12101-6:2005
EN 12150-2:2004	Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente - Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12150-2:2005
EN 12209:2003	Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova	01/12/2004	01/06/2006	UNI EN 12209:2005
EN 12259-1:1999 + A1:2001	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers	01/04/2002	01/09/2005	UNI EN 12259-1:2005
EN 12259-1:1999 /A1:2001/A2:2004		01/03/2005	01/03/2006	

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 12259-2:1999	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo di acqua - Valvole di allarme idraulico	-		UNI EN 12259-2:2002
EN 12259-2:1999 /A1:2001		01/01/2002	01/08/2007	
EN 12259-2:1999 /AC:2002				
EN 12259-3:2000	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole d'allarme a secco	-		UNI EN 12259-3:2002
EN 12259-3:2000 /A1:2001		01/01/2002	01/09/2005	
EN 12259-4:2000	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motore ad acqua	-		UNI EN 12259-4:2002
EN 12259-4:2000 /A1:2001		01/01/2002	01/04/2004	
EN 12259-5:2002	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 5: Indicatori di flusso	01/07/2003	01/09/2005	UNI EN 12259-5:2003
EN 12285-2:2005	Serbatoi di acciaio prefabbricati - Parte 2: Serbatoi orizzontali cilindrici a singola e a doppia parete per depositi fuori-terra di liquidi infiammabili e non infiammabili che possono inquinare l'acqua	01/01/2006	01/01/2007	UNI EN 12285-2:2005
EN 12326-1:2004	Ardesia e prodotti di pietra per coperture discontinue e rivestimenti - Parte 1: Specifica di prodotto	01/05/2005	01/05/2006	UNI EN 12326-1:2004
EN 12337-2:2004	Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito chimicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12337-2:2005
EN 12380:2002	Valvole di ingresso aria per sistemi di scarico – Requisiti, metodi di prova e valutazione di conformità	01/10/2003	01/10/2004	UNI EN 12380:2004
EN 12416-1:2001	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti	01/01/2002	01/04/2004	UNI EN 12416-1:2004
EN 12416-1:2001/A1:2004		01/06/2005	01/06/2005	
EN 12416-2:2001	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione	01/04/2002	01/04/2004	UNI EN 12416-2:2003
EN 12446:2003	Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 12446:2005

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 12467:2004	Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e metodi di prova	01/01/2006	01/01/2007	UNI EN 12467:2005
EN 12467:2004/A1:2005		01/01/2006	01/01/2007	In pubblicazione
EN 12566-1:2000	Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 1: Fosse settiche prefabbricate	-		UNI EN 12566-1:2004
EN 12566-1:2000/A1:2003		01/12/2004	01/12/2005	
EN 12566-3:2005	Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 3: Impianti di trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle acque reflue domestiche	01/05/2006	01/05/2007	UNI EN 12566-3:2005
EN 12620:2002	Aggregati per calcestruzzo	01/07/2003	01/06/2004	UNI EN 12620:2003
EN 12676-1:2000	Schermi anti-abbagliamento per strade - Parte 1: Prestazioni e caratteristiche	-		UNI EN 12676-1:2004
EN 12676-1:2000 /A1:2003		01/02/2004	01/02/2006	
EN 12764:2004	Apparecchi sanitari - Specifica per bagni idromassaggio	01/10/2005	01/10/2007	UNI EN 12764:2005
EN 12794:2005	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali di fondazione	01/01/2006	01/01/2007	UNI EN 12794:2005
EN 12809:2001	Caldaie domestiche indipendenti a combustibile solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005	01/07/2006	UNI EN 12809:2004
EN 12809:2001/A1:2004		01/07/2005	01/07/2006	
EN 12815:2001	Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005	01/07/2006	UNI EN 12815:2006
EN 12815:2001/A1:2004		01/07/2005	01/07/2005	
EN 12839:2001	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per recinzioni	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 12839:2002
EN 12843:2004	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Antenne e pali	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12843:2005
EN 12859:2001	Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 12859:2002
EN 12859:2001/ A1:2004		01/06/2005	01/06/2005	In pubblicazione
EN 12860:2001	Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 12860:2002
EN 12878:2005	Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce - Specifiche e metodi di prova	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 12878:2005
EN 12951:2004	Accessori prefabbricati per coperture - Scale permanentemente fissate per coperture - Specifica di prodotto e metodi di prova	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12951:2005
EN 12966-1:2005	Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile - Parte 1: Norma di prodotto	01/02/2006	01/02/2007	UNI CEI EN 12966-1:2005

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 13024-2:2004	Vetro per edilizia – Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente – Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13024-2:2005
EN 13043:2002	Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	01/07/2003	01/06/2004	UNI EN 13043:2004
EN 13055-1:2002	Aggregati leggeri – Parte 1:Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	01/03/2003	01/06/2004	UNI EN 13055-1:2003
EN 13055-2:2004	Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati	01/05/2005	01/05/2006	UNI EN 13055-2:2005
EN 13063-2:2005	Camini - Sistemi di camini con condotti di terracotta/ceramica - Parte 2: Requisiti e metodi di prova in condizioni umide	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 13063-2:2005
EN 13069:2005	Camini - Rivestimenti esterni di terracotta/ceramica per sistemi di camini - Requisiti e metodi di prova	01/05/2006	01/05/2007	UNI EN 13069:2005
EN 13084-5:2005	Camini strutturalmente indipendenti - Parte 5: Materiali per condotti interni di mattoni - Specifiche di prodotto	01/04/2006	01/04/2007	UNI EN 13084-5:2005
EN 13101:2002	Gradini per camere di ispezione sotterranee – Requisiti, marcatura, prove e valutazione di conformità	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 13101:2004
EN 13139:2002	Aggregati per malta	01/03/2003	01/06/2004	UNI EN 13139:2003
EN 13160-1:2003	Sistemi di rivelazione delle perdite – Parte 1: Principi generali	01/03/04	01/03/2005	UNI EN 13160-1:2004
EN 13162:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13162:2003
EN 13163:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13163:2003
EN 13164:2001 EN 13164:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002 01/12/2004	13/05/2003 01/12/2004	UNI EN 13164:2006
EN 13165:2001 EN 13165:2001 /A1:2004 EN 13165:2001 /A2:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002 01/12/2204 01/01/2006	13/05/2003 01/12/2004 01/01/2007	UNI EN 13165:2006
EN 13166:2001 EN 13166:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002 01/12/2004	13/05/2003 01/12/2004	UNI EN 13166:2006

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 13167:2001 EN 13167:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002 01/12/2004	13/05/2003 01/12/2004	UNI EN 13167:2006
EN 13168:2001 EN 13168:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana di legno (WW) ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002 01/12/2004	13/05/2003 01/12/2004	UNI EN 13168:2006
EN 13169:2001 EN 13169:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di perlite espansa (EPS) ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002 01/12/2004	13/05/2003 01/12/2004	UNI EN 13169:2006
EN 13170:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13170:2003
EN 13171:2001 EN 13171:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di fibre di legno (WF) ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002 01/12/2004	13/05/2003 01/12/2004	UNI EN 13171:2006
EN 13224:2004 EN 13224:2004/AC:2005	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai	01/09/2005	01/09/2007	UNI EN 13224:2005
EN 13225:2004	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari	01/09/2005	01/09/2007	UNI EN 13225:2005
EN 13229:2001 EN 13229:2001/ A2:2004	Termocaminetti e caminetti aperti a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005 01/07/2005	01/07/2006 01/07/2006	In pubblicazione In pubblicazione
EN 13240:2001 EN 13240:2001/ A2:2004	Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005 01/07/2005	01/07/2006 01/07/2006	UNI EN 13240:2006
EN 13241-1:2003	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo	01/05/2004	01/05/2005	UNI EN 13241-1:2004
EN 13242:2002	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	01/10/2003	01/06/2004	UNI EN 13242:2004
EN 13249:2000 EN 13249:2000/ A1:2005	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico (escluse le ferrovie e l'inclusione in conglomerati bituminosi)	01/10/2001 01/11/2005	01/10/2002 01/11/2006	UNI EN 13249:2005
EN 13250:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di ferrovie	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13250:2005

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 13251:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle costruzioni di terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13251:2005
EN 13252:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi drenanti	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13252:2005
EN 13253:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi esterni di controllo dell'erosione	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13253:2005
EN 13254:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13254:2005
EN 13255:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13255:2005
EN 13256:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di gallerie e di strutture in sotterraneo	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13256:2005
EN 13257:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego in discariche per rifiuti solidi	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13257:2005
EN 13263-1:2005	Fumi di silice per calcestruzzo - Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità	01/04/2006	01/04/2007	UNI EN 13263-1:2005
EN 13265:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei progetti di contenimento di rifiuti liquidi	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13265:2005
EN 13279-1:2005	Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1: Definizioni e requisiti	01/04/2006	01/04/2007	UNI EN 13279-1:2006
EN 13310:2003	Lavelli da cucina - Requisiti funzionali e metodi di prova	01/02/2004	01/02/2006	UNI EN 13310:2004
EN 13341:2005	Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio - Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded), di polietilene fabbricati per stampaggio rotazionale e di poliammide 6 fabbricati tramite polimerizzazione anionica - Requisiti e metodi di prova	01/01/2006	01/01/2007	UNI EN 13341:2005
EN 13361:2004	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13361:2005
EN 13362:2005	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali	01/02/2006	01/02/2007	UNI EN 13362:2005
EN 13383-1:2002	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche	01/03/2003	01/06/2004	UNI EN 13383-1:2003
EN 13450:2002	Aggregati per massicciate per ferrovie	01/10/2003	01/06/2004	UNI EN 13450:2003
EN 13454-1:2004	Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di solfato di calcio - Parte 1: Definizioni e requisiti	01/07/2005	01/07/2006	UNI EN 13454-1:2005
EN 13479:2004	Materiali d'apporto per saldatura – Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto e per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici	01/10/2005	01/10/2006	UNI EN 13479:2006
EN 13491:2004	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego come barriere ai fluidi nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13491:2005
EN 13492:2004	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per smaltimento, di opere di trasferimento o di contenimento secondario di rifiuti liquidi	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13492:2005
EN 13493:2005	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per accumulo e smaltimento di rifiuti solidi	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 13493:2005
EN 13502:2002	Camini – Requisiti e metodi di prova per terminali di terracotta/ceramica	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 13502:2004

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 13561:2004	Tende esterne – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza	01/03/2005	01/03/2006	UNI EN 13561:2004
EN 13564-1:2002	Dispositivi anti-allagamento per edifici – Parte 1:Requisiti	01/05/2003	01/05/2004	UNI EN 13564-1:2003
EN 13565-1:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Sistemi a schiuma – Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti	01/12/2004	01/03/2007	UNI EN 13565-1:2004
EN 13616:2004	Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi derivati dal petrolio	01/05/2005	01/05/2006	UNI EN 13616:2004
EN 13658-1:2005	Profili metallici - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 1: Intonaci interni	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 13658-1:2005
EN 13658-2:2005	Profili metallici - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 1: Intonaci interni	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 13658-2:2005
EN 13659:2004	Profili metallici - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 2: Intonaci esterni	01/04/2005	01/04/2006	UNI EN 13659:2004
EN 13693:2004	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture	01/06/2005	01/06/2007	UNI EN 13693:2005
EN 13707:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13707:2005
EN 13747:2005	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai	01/05/2006	01/05/2008	UNI EN 13747:2005
EN 13748-1:2004	Piastrelle di graniglia - Parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno	01/06/2005	01/10/2006	UNI EN 13748-1:2005
EN 13748-1:2004/A1:2005		01/04/2006	01/10/2006	
EN 13748-1:2004/AC:2005				
EN 13748-2:2004	Piastrelle di graniglia – Parte 2: Piastrelle di graniglia per uso esterno	01/04/2005	01/04/2006	UNI EN 13748-2:2004
EN 13813:2002	Massetti e materiali per massetti – Materiali per massetti – Proprietà e requisiti	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 13813:2004
EN 13830:2003	Facciate continue – Norma di prodotto	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 13830:2005
EN 13859-1:2005	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue	01/01/2006	01/01/2007	UNI EN 13859-1:2005
EN 13859-2:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 2: Sottostrati murari	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13859-2:2005

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 13877-3:2004	Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 3: Specifiche per elementi di collegamento da utilizzare nelle pavimentazioni a base di calcestruzzo	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13877-3:2005
EN 13956:2005	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture - Definizioni e caratteristiche	01/07/2006	01/07/2007	UNI EN 13956:2006
EN 13963:2005	Sigillanti per lastre di gesso rivestito - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 13963:2005
EN 13964:2004	Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova	01/01/2005	01/01/2007	UNI EN 13964:2005
EN 13967:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	01/10/2005	01/10/2006	UNI EN 13967:2005
EN 13969:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13969:2005
EN 13970:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13970:2005
EN 13978-1:2005	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione	01/03/2006	01/03/2008	UNI EN 13978-1:2005
EN 13984:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati di plastica e di gomma per il controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13984:2005
EN 13986:2004	Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 13986:2005
EN 14016-1:2004	Leganti per massetti a base di magnesite - Magnesia caustica e cloruro di magnesio - Parte 1: Definizioni, requisiti	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 14016-1:2004
EN 14037-1:2003	Strisce radianti a soffitto alimentate con acqua a temperatura minore di 120 °C - Parte 1: Specifiche tecniche e requisiti	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 14037-1:2005
EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2005	Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali	01/06/2005 01/01/2006	01/06/2007 01/06/2007	UNI EN 14041:2004
EN 14063-1:2004	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 14063-1:2005

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 14080:2005	Strutture di legno - Legno lamellare incollato - Requisiti	01/04/2006	01/04/2007	UNI EN 14080:2005
EN 14178-2:2004	Vetro per edilizia – Prodotti di base di vetro a matrice alcalina – Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 14178-2:2005
EN 14179-2:2005	Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza di silicato sodo calcico temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test" - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 14179-2:2005
EN 14188-1:2004	Filler e materiali per la sigillatura dei giunti – Parte 1: Specifiche per materiali per la sigillatura applicati a caldo	01/07/2005	01/07/2006	UNI EN 14188-1:2004
EN 14188-2:2004	Filler e materiali per la sigillatura dei giunti – Parte 2: Specifiche per materiali per la sigillatura applicati a freddo	01/10/2005	01/10/2006	UNI EN 14188-2:2005
EN 14190:2005	Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/04/2006	01/04/2007	UNI EN 14190:2006
EN 14195:2005	Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/01/2006	01/01/2007	UNI EN 14195:2005
EN 14216:2004	Cemento – Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi speciali a calore di idratazione molto basso	01/02/2005	01/02/2006	UNI EN 14216:2005
EN 14250:2004	Strutture di legno - Requisiti di prodotto per elementi strutturali prefabbricati assemblati con elementi di collegamento di lamiera metallica punzonata	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 14250:2005
EN 14296:2005	Apparecchi sanitari - Lavabi a canale	01/03/2006	01/03/2008	UNI EN 14296:2005
EN 14316-1:2004	Isolanti termici per edilizia – Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) – Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 14316-1:2005
EN 14317-1:2004	Isolanti termici per edilizia – Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa (EV) – Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 14317-1:2005
EN 14321-2:2005	Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza a matrice alcalina temprato termicamente - Parte 1: Definizione e descrizione	01/06/2006	01/06/2007	UNI EN 14321-1:2005
EN 14339:2005	Idranti antincendio sottosuolo	01/05/2006	01/05/2007	UNI EN 14339:2006

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 14342:2005	Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 14342:2005
EN 14374:2004	Strutture di legno – LVL – Requisiti	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 14374:2005
EN 14384:2005	Idrante antincendio a colonna soprasuolo	01/05/2006	01/05/2007	UNI EN 14384:2006
EN 14388:2005	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Specifiche	01/05/2006	01/05/2007	UNI EN 14388:2005
EN 14396:2004	Gradini fissi per pozzetti di ispezione	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 14396:2004
EN 14399-1:2005	Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico - Parte 1: Requisiti generali	01/01/2006	01/10/2007	UNI EN 14399-1:2005
EN 14399-4:2005	Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico - Parte 4: Sistema HV - Assieme vite e dado esagonali	01/01/2006	01/10/2007	UNI EN 14399-4:2005
EN 14411:2003	Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 14411:2004
EN 14428:2004	Pareti doccia - Requisiti funzionali e metodi di prova	01/09/2005	01/09/2007	UNI EN 14428:2005
EN 14449:2005	Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Valutazione della conformità/Norma di prodotto	01/03/2006	01/03/2007	UNI EN 14449:2005
EN 14471:2005	Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica - Requisiti e metodi di prova	01/06/2006	01/06/2007	UNI EN 14471:2005
EN 14604:2005	Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico	01/05/2006	01/05/2007	UNI EN 14604:2005
EN 14716:2004	Plafoni in tensione - Requisiti e metodi di prova	01/10/2005	01/10/2006	UNI EN 14716:2005

06A05184

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 maggio 2006.

Approvazione delle determinazioni adottate dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo di accordo, relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», approvato con decreto ministeriale 11 novembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2005 concernente l'approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, nella qualità di soggetto stipulante il predetto protocollo, intesa ad ottenere l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali della determinazione adottata dall'organo interprofessionale denominato «Comitato interprofessionale», nelle sedute del 3 marzo e 3 aprile 2006;

Visto che la predetta determinazione è stata assunta nel formale e sostanziale rispetto dei criteri fissati all'art. 2 del citato decreto 11 novembre 2005;

Considerato che la citata determinazione è stata assunta con l'unanime consenso delle parti, sottoscriventi l'accordo in argomento, ai sensi del predetto art. 2, comma 6;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto prevede che la determinazione di cui sopra diviene vincolante per le parti che hanno sottoscritto l'accordo solo dopo l'approvazione di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dell'organo interprofessionale, denominato «Comitato interprofessionale», istituito con il protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» approvato con decreto ministeriale 11 novembre 2005, adottata nelle sedute del 3 marzo e del 3 aprile 2006, è approvata ai sensi dell'art. 2, comma 6, e diviene vincolante ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, per le parti che hanno sottoscritto il predetto protocollo di accordo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Chiunque possa far valere un legittimo interesse alla conoscenza della determinazione adottata, potrà prendere visione ed eventualmente trarre copia della determinazione e della documentazione a sostegno della stessa, sulla quale si fonda il presente provvedimento di approvazione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05107

DECRETO 22 maggio 2006.

Iscrizione di una varietà di mais al registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, i registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 20 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà indicata nel dispositivo;

Vista la quietanza del 22 novembre 2005, con la quale si accerta l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscri-

zione medesima, la sotto elencata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9730	ISH503	500	HS	ISTA S.p.A. - Milano

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A05210

DECRETO 24 maggio 2006.

Modalità di impiego della «ferrettara» (piccola rete da posta derivante).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina sul rilascio della licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, recante le modalità tecniche dell'attrezzo denominato «ferrettara»;

Ravvisata la necessità di fissare nuove modalità d'uso dell'attrezzo compatibili con le disposizioni comunitarie;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 24 maggio 2006, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'attrezzo «ferrettara» (definita quale rete da posta derivante ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) 1239/98) può essere impiegato nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attività e comunque non oltre le 10 miglia dalla costa.

2. L'attrezzo di cui al precedente comma non può essere di lunghezza superiore a 2,5 km e deve avere una maglia non superiore ai 180 mm di apertura.

Ai fini della sua immediata applicazione il presente decreto è comunicato alle Capitanerie di porto per la affissione all'albo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A05183

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 maggio 2006.

Approvazione delle modifiche delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per l'iscrizione ed il deposito annuale del bilancio all'Albo delle società cooperative.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione per il 1999 ed in particolare l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *n)*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, legge recante «revisione della legislazione in materia cooperativistica»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, decreto recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative ed in particolare l'art. 9 di modifica delle disposizioni di attuazione del codice civile e delle disposizioni transitorie che per mezzo dell'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni medesime prevede che, «entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004 recante l'istituzione dell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive e che prevede che l'Albo verrà gestito con modalità informatiche dal Ministero delle attività produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto direttoriale 20 aprile 2006 di approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione al suddetto Albo e del modello per il deposito del bilancio;

Considerata l'opportunità di aggiornare le predette specifiche tecniche in conformità alle esigenze rappresentate dall'utenza;

Visto l'art. 2512, ultimo comma, del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche, descritte nell'allegato *A* al presente decreto, alle specifiche tecniche di cui all'allegato *A* al decreto 20 aprile 2006 per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle società cooperative e al deposito annuale del bilancio da parte dei soggetti obbligati, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004.

Art. 2.

1. Le modifiche alle specifiche tecniche di cui al comma 1 dell'art. 1 sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito internet www.attivitaproduttive.gov.it, nel quale sono disponibili le tabelle per la compilazione della modulistica indicata.

Roma, 24 maggio 2006

Il direttore generale: CINTI

ALLEGATO *A*

Nome campo	Descrizione campo	Lung	Tipo	Compilazione e controlli

Aggiunto al *Quadro bilancio*

bilancio. fg_regime_d eroga	Dichiara che la cooperativa è ammessa ad un regime derogatorio	2	Check-box	Facoltativo Valore=si

Le descrizioni dei seguenti campi vengono così modificate:

Bilancio. imponibile	Imponibile per il calcolo della quota sugli utili (art. 11 L. 59/1992; art. 13 comma 19 L. 326/2003)	13	Num	Obbligatorio
bilancio.fg_ coop_riser_ sup	Dichiara che la cooperativa ha riserve o prestiti socili superiori a quelli già previsti dalla normativa vigente (art. 15 L. 59/1992; art. 11 D.lvo 220/2002)	2	Check-box	Facoltativo Valore=si

Alla tabella **ASSOCIAZIONE** è aggiunta la voce:
MULTIPLA – Cooperative aderenti a più associazioni nazionali

06A05213

DECRETO 30 maggio 2006.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società Mediterraneo Tour & Travel S.r.l. in liquidazione, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.A., CIT Viaggi S.p.A., Vacanze Italiane S.p.A., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l. e International Transport S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani;

Visto il successivo decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006, con il quale è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, la S.p.A. Progetto Venezia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Viste l'istanza in data 27 aprile, integrata con successiva nota in data 16 maggio 2006, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Mediterraneo Tour & Travel S.r.l. in liquidazione, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è estesa alla S.p.A. Progetto Italiano;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione prodotta con la citata integrazione in data 16 maggio 2006, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Mediterraneo Tour & Travel in liquidazione ed alla preposizione alla medesima procedura degli organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Mediterraneo Tour & Travel in liquidazione è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

A norma dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 il commissario straordinario nominato per la procedura madre con decreto in data 8 marzo 2006, avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (Trapani), il 21 marzo 1958 ed il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 7 aprile 2006.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05206

DECRETO 30 maggio 2006.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società Progetto Italiano S.p.A., ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.A., CIT Viaggi S.p.A., Vacanze Italiane S.p.A., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l. e International Transport S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani;

Visto il successivo decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006, con il quale è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, la S.p.A. Progetto Venezia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Viste l'istanza in data 27 aprile, integrata con successiva nota in data 16 maggio 2006, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.p.A. Progetto Italiano, a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione prodotta con la citata integrazione in data 16 maggio 2006, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Progetto Italiano ed alla preposizione alla medesima procedura degli organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Progetto Italiano è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

A norma dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 il commissario straordinario nominato per la procedura madre con decreto in data 8 marzo 2006, avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (Trapani), il 21 marzo 1958 ed il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 7 aprile 2006.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05207

DECRETO 30 maggio 2006.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società CIT Invest S.r.l., ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.A., CIT Viaggi S.p.A., Vacanze Italiane S.p.A., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l. e International Transport S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani;

Visto il successivo decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006, con il quale è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, la S.p.A. Progetto Venezia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato di insolvenza della «procedura madre»;

Viste l'istanza in data 27 aprile, integrata con successiva nota in data 16 maggio 2006, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della CIT Invest S.r.l., a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è estesa alla S.p.A. Progetto Italiano;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione prodotta con la citata integrazione in data 16 maggio 2006, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. CIT Invest ed alla preposizione alla medesima procedura degli organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. CIT Invest è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

A norma dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 il commissario straordinario nominato per la procedura madre con decreto in data 8 marzo 2006, avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (Trapani), il 21 marzo 1958 ed il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 7 aprile 2006.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05208

DECRETO 30 maggio 2006.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società CIT Hotels S.r.l., ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», conver-

tito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.A., CIT Viaggi S.p.A., Vacanze Italiane S.p.A., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l. e International Transport S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani;

Visto il successivo decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006, con il quale è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, la S.p.A. Progetto Venezia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Viste l'istanza in data 27 aprile, integrata con successiva nota in data 16 maggio 2006, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della CIT Hotels S.r.l., a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è estesa alla S.p.A. Progetto Italiano;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione prodotta con la citata integrazione in data 16 maggio 2006, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. CIT Hotels ed alla preposizione alla medesima procedura degli organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. CIT Hotels è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

A norma dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 il commissario straordinario nominato per la procedura madre con decreto in data 8 marzo 2006, avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (Trapani), il 21 marzo 1958 ed il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 7 aprile 2006.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05209

DECRETO 31 maggio 2006.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto in particolare l'art. 139, comma 5, del predetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che gli importi indicati nel comma 1 del medesimo decreto legislativo siano aggiornati

annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006;

Visto il proprio decreto 10 giugno 2005, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2005;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 10 giugno 2005, applicando la maggiorazione del 2,0%, pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2006, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 10 giugno 2005, sono aggiornati nelle misure seguenti:

seicentottantotto euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

quaranta euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05223

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 maggio 2006.

Rettifica del decreto 12 aprile 2006, relativo alla definizione, modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto in particolare quanto disposto all'art. 5, commi 2 e 3;

Considerato che nel comma 3 viene indicata la ripartizione dei quesiti argomento della prova di ammissione al corso in scienze della formazione primaria in un numero non corrispondente a quanto disposto al comma 2;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla rettifica del richiamato decreto perché sia correttamente individuato il numero dei quesiti per ciascun argomento d'esame;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale 12 aprile 2006 citato in premesse è così modificato:

«Sulla base dei programmi di cui all'allegato *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, diciassette per l'argomento di cultura pedagogica e didattica e quindici per ciascuno dei restanti argomenti».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

p. *Il Ministro:* RICEVUTO

06A05181

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 maggio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pescara in data 16 maggio 2006 per chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 12 alle ore 12,30.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Pescara con nota prot. 687 dell'11 maggio 2006, confermata il successivo 19 maggio 2006 con nota prot. 735, ha comunicato che, a causa di un'assemblea del personale, il giorno 16 maggio 2006 gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 12 alle ore 12,30.

La Procura generale della Repubblica presso la corte di appello - L'Aquila, con nota prot. 4168 del 15 maggio 2006, ha preso atto della citata comunicazione di chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 23 maggio 2006

Il direttore regionale: PIRANI

06A05180

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2006.

Autorizzazione alla SACE BT s.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio all'attività riassicurativa nel ramo 14. Credito di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2433).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private, e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il provvedimento ISVAP 23 giugno 2004, n. 2286, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 14. Credito di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 rilasciata alla SACE BT s.p.a.;

Vista l'istanza del 16 settembre 2005 con la quale SACE BT s.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 14. Credito di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 9 maggio 2006;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da SACE BT s.p.a. soddisfano

le condizioni di accesso indicate negli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 24 maggio 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

La SACE BT s.p.a., con sede in Roma, piazza Poli n. 42, è autorizzata ad estendere l'esercizio all'attività riassicurativa nel ramo 14. Credito di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2006

Il presidente: GIANNINI

06A05211

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2797
Yen	143,50
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,174
Corona danese	7,4580
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68500
Fiorino ungherese	261,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9319
Corona svedese	9,3065
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	37,750
Franco svizzero	1,5589
Corona islandese	92,81
Corona norvegese	7,8230
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2670
Nuovo leu romeno	3,5250
Rublo russo	34,5700
Nuova lira turca	1,9735
Dollaro australiano	1,6884
Dollaro canadese	1,4182
Yuan cinese	10,2652
Dollaro di Hong Kong	9,9256
Rupia indonesiana	11850,02
Won sudcoreano	1209,96
Ringgit malese	4,6613
Dollaro neozelandese	2,0067
Peso filippino	67,549
Dollaro di Singapore	2,0218
Baht tailandese	48,934
Rand sudafricano	8,4031

Cambi del giorno 29 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2758
Yen	143,23
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,203
Corona danese	7,4575
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68550
Fiorino ungherese	260,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9223
Corona svedese	9,2955
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	37,735
Franco svizzero	1,5617
Corona islandese	92,58
Corona norvegese	7,8195
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2675
Nuovo leu romeno	3,5175
Rublo russo	34,5130
Nuova lira turca	1,9555
Dollaro australiano	1,6812
Dollaro canadese	1,4088
Yuan cinese	10,2424
Dollaro di Hong Kong	9,8957
Rupia indonesiana	11759,69
Won sudcoreano	1208,82
Ringgit malese	4,6324
Dollaro neozelandese	2,0111
Peso filippino	67,337
Dollaro di Singapore	2,0144
Baht tailandese	48,744
Rand sudafricano	8,2627

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A05344-06A05343

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Soppressione del deposito fiscale della società Marine Consultant & Service S.r.l., in Livorno

Con decreto direttoriale n. 2006/9282 DAC/CTL del 26 maggio 2006 il deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a destinazioni in esenzione di imposta - cod. d'accisa n. IT00LIT0015R della società Marine Consultant & Service S.r.l. di Livorno è stato soppresso.

06A05221

Autorizzazione alla società Mediterranea Marittima di Navigazione e Servizi S.p.a. all'esercizo di deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2006/7258 DAC/CTL del 27 aprile 2006 la società Mediterranea Marittima di Navigazione e Servizi S.p.a. (rappresentante legale Bonaventura Giacomo, nato a Monte Romano (Viterbo) il 26 agosto 1945) è stata autorizzata all'esercizio di deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti in Civitavecchia - Calata Laurenti, 20.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di accisa IT00RMT00042R.

06A05222

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dalla regione Molise con nota n. 15004 del 12 luglio 2005, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Campobasso il 23 febbraio 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 18 maggio 2006, presente il funzionario della regione Molise, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BIFERNO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Biferno» è riservata ai vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» bianco, «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore, debbono essere ottenuti uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Montepulciano: 70% - 80%;

Aglianico: 15% - 20%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Il vino «Biferno» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Trebbiano Toscano dal 60% al 70%.

Per la restante parte concorrono i vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 40%, con una presenza di Malvasia bianca non superiore al 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende, in provincia di Campobasso, il territorio atto alla coltura della vite per la produzione dei vini di cui all'art. 1 dei comuni di: Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Collotorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limonano, Lucito, Lupara, Macchia Val fortore, Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio dei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Caldo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. per i tipi «Biferno» rosso, «Biferno» rosso riserva, «Biferno» rosso superiore, «Biferno» rosato, e di 600 metri s.l.m. per il «Biferno» bianco.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 12 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosso riserva, «Biferno» rosato e «Biferno» bianco ed a 11 tonnellate per il vino Biferno rosso superiore.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% il limite medesimo. La regione Molise con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone imme-

diata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La resa massima dell'uva in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a denominazione di origine.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso, per il tipo rosso riserva, l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto di talune situazioni locali è facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su apposita domanda degli interessati, che dette operazioni siano effettuate anche nella intera provincia di Campobasso.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alle tipologie «Biferno» rosso e «Biferno» rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol, alla tipologia «Biferno» rosso riserva del 12,50% vol, alla tipologia «Biferno» rosso superiore dell'11,50% vol e alla tipologia «Biferno» bianco del 10% vol.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Biferno» rosso:

colore: rubino più o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato; odore: gradevole, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato; sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Biferno» rosato:

colore: rosa più o meno intenso; odore: fruttato, delicato; sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

«Biferno» bianco:

colore: paglierino, più o meno intenso, con riflessi verdognoli; odore: gradevole, delicato, leggermente aromatico; sapore: asciutto, armonico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

«Biferno» rosso superiore:

colore: rubino più o meno intenso con riflessi granati se invecchiato; odore: gradevole, intenso caratteristico, con profumo etereo se invecchiato; sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

«Biferno» rosso riserva:

colore: rubino più o meno intenso con riflessi granati; odore: gradevole, intenso, pieno, caratteristico, con profumo etereo; sapore: robusto, asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «extra», «vecchio» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il vino «Biferno» rosso recante la menzione «riserva» deve subire un periodo di invecchiamento di almeno tre anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Per il vino recante la menzione «riserva» o la specificazione «superiore», è obbligatoria, per la immissione al consumo, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale compresi tra 0,75 e 3,00 litri con tappo raso bocca.

06A05190

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Cenpi S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 19 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 aprile 2006 e la relativa documentazione presentata,

l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CENPI con sede legale in via Casilina, 7/L - 00187 Roma.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A05202

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale al Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì - Cesena e Rimini S.C.R.L., in Forlì.

Con decreto ministeriale 8 maggio 2006 al Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì - Cesena e Rimini S.C.R.L., con sede legale in Forlì, via Macero Sauli n. 16, è revocata l'autorizzazione a gestire in regime di magazzino generale la sede principale in Forlì, via Macero Sauli n. 16 e le seguenti succursali: Castrocaro Terme - Terra del Sole; Modigliana; Predappio; Forlì - fraz. Villafranca; Cesena - fraz. Borello; Bagno di Romagna; Cesena - fraz. S. Andrea in Bagnolo; Galeata.

06A05215

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «CN Fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Napoli.

Con D.D. 15 maggio 2006, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 12 febbraio 1986, modificato in data 17 febbraio 1992, 22 maggio 2001 e 28 marzo 2003, alla società «CN Fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Napoli, iscritta nel registro delle imprese di Napoli, numero di iscrizione e codice fiscale 00957520349, è dichiarata decaduta per rinuncia all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, a seguito di variazione dell'oggetto sociale, della denominazione, variata in «Protinvest S.r.l.» e di trasferimento della sede sociale da Napoli a Roma.

06A05216

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38555 dell'8 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per liquidazione coatta amministrativa della Longoni Sport S.p.a., con sede in Rimini, unità di Alessandria, Barzanò (Lecco), Cassago Brianza (Lecco), Cinisello Balsamo (Milano), Colonnella (Teramo), Genova, Lissone (Milano), Mandello del Lario (Lecco), Mantova, Montebello della Battaglia (Pavia), Milano, Orio al Serio (Bergamo), Prato, Vercelli, per il periodo dall'8 ottobre 2005 al 7 aprile 2006.

Con decreto n. 38556 dell'8 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Infoto S.p.a., con sede in Palermo, unità di Bari, Catania, Firenze, Messina, Palermo, Palermo, Rende (Cosenza), Roma, per il periodo dal 20 giugno 2005 al 19 giugno 2006.

06A05194

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38557 dell'8 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa della Longoni Sport S.p.a., con sede in Rimini, unità di Alessandria, Barzanò (Lecco), Cassago Brianza (Lecco), Cinisello Balsamo (Milano), Colonnella (Teramo), Genova, Lissone (Milano), Mandello del Lario (Lecco), Mantova, Montebello della Battipaglia (Pavia), Milano, Orio al Serio (Bergamo), Prato, Vercelli, per il periodo dall'8 ottobre 2005 al 7 aprile 2006.

Con decreto n. 38558 dell'8 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Infoto S.p.a., con sede in Palermo, unità di Bari, Catania, Firenze, Messina, Palermo, Rende (Cosenza), Roma, per il periodo dal 20 giugno 2005 aI 19 dicembre 2005.

Con decreto n. 38559 dell'8 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Parmatour S.p.a., con sede in Parma, unità sul territorio nazionale, per il periodo dal 7 ottobre 2005 al 15 dicembre 2005.

Con decreto n. 38560 dell'8 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Parmatour S.p.a., con sede in Parma, unità di Parma, per il periodo dal 16 dicembre 2005 al 15 dicembre 2006.

Con decreto n. 38564 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della American Uniform Company S.p.a., con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2007.

Con decreto n. 38565 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Industrie Dolciarie Riunite S.r.l., con sede in Roma, unità di Marino (Roma), per il periodo dal 4 maggio 2005 al 3 maggio 2006.

Con decreto n. 38566 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento del Gruppo Sicurezza S.r.l. con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dall'11 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38567 del 9 maggio 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Appalti e Servizi Notaro & C. S.r.l., con sede in Termini Imerese (Palermo), unità di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Trapani, per il periodo daI 1° marzo 2006 aI 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 38568 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eporlux S.p.a., con sede in Cascinette D'Ivrea (Torino), unità di Asti, Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 38569 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della David S.r.l., con sede in Milano, unità di Castelletto Cervo (Biella), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38570 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sait S.r.l., con sede in Brandizzo (Torino), unità di Brandizzo (Torino), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1° gennaio 2007.

Con decreto n. 38571 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Feltrifici Internazionali Riuniti S.p.a., con sede in Sant'Ambrogio di Torino (Torino), unità di Cumiana (Torino), Sant'Ambrogio di Torino (Torino), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 38572 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Raumer S.p.a., con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), unità di Torrebelvicino (Vicenza), Valli del Pasubio (Vicenza), per il periodo dal 28 febbraio 2006 al 25 febbraio 2007.

Con decreto n. 38573 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Pometon S.p.a., con sede in Martellago (Venezia), unità di Martellago (Venezia), Venezia, per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38574 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Fria S.r.l., con sede in Budrio (Bologna), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38575 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Exedra Consulting S.p.a., con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 21 febbraio 2006 al 20 febbraio 2007.

Con decreto n. 38576 del 9 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Metawork S.p.a., con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo (Brescia), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 12 luglio 2005.

06A05195

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia, con delibera n. 111 del 9 maggio 2006, ha nominato conservatore del registro delle imprese la dott.ssa Doriana Vannucci, nata a Pescia il 27 novembre 1948, con decorrenza 1º giugno 2006.

06A05217

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Lombardi David», con sede in Carmignano (Potenza), frazione Seano, via Casone 3, ed attività di «produzione oggetti in metallo prezioso», già assegnataria del marchio di identificazione «25 PO», in seguito a formale domanda di cancellazione dal registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi in data 21 aprile 2006, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 151/06 del 16 maggio 2006.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione un punzone diritto di prima misura (0,6 x 1,8 mm), restituito in data 21 aprile 2006.

06A05218

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-129) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.